Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 26 marzo 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al merito civile

Con decreto 29 maggio 1973, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al merito civile alla bandiera del servizio di commissariato dell'Esercito, con la seguente motivazione:

Nella sua secolare attività, il servizio di commissariato dell'Esercito ha costantemente fornito alta testimonianza della propria vocazione umanitaria a vantaggio della comunità, prodigandosi senza risparmio di uomini e di mezzi in occasione di catastrofi e di calamità naturali. Alle popolazioni colpite e demoralizzate ha sempre assicurato, con generoso slancio ed elevato spirito di sacrificio, la solidarietà ed il conforto del proprio premuroso e sollecito soccorso, dando luminoso esempio di profonda abnegazione e di eccezionale altruismo. — (1873/1973)

(2126)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1973, n. **1041.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con scambio di note relativo all'integrazione dell'art. 23 della convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con scambio di note relativo alla integrazione dell'articolo 23 della convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed allo scambio di note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA FINLANDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO.

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

I soggetti

La presente convenzione trova applicazione nei confronti delle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

L'oggetto

1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte su plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la presente convenzione, sono in particolare:

a) Per quanto concerne la Finlandia:

1) la « Tulo-ja omaisuusvero » (imposta erariale sul reddito e la proprietà);

2) la « Kunnallisvero » (imposta comunale);

3) la « Kirkollisvero » (imposta per la Chiesa);

4) la « Merimiesvero » (imposta per i marinai).

(Qui di seguito indicate quali « imposta finlandese »).

b) Per quanto concerne l'Italia:

1) l'imposta sul reddito dei terreni;

2) l'imposta sul reddito dei fabbricati;

3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

4) l'imposta sul reddito agrario;

5) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo;

6) l'imposta sulle società;

7) l'imposta sulle obbligazioni;

8) l'imposta sui dividendi;

9) le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito.

(Qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).

4. La convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano la Repubblica finlandese oppure la Repubblica italiana come il contesto richiede;

b) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altro ente collettivo (aventi o no la personalità giuridica);

c) il termine « società » designa gli enti con personalità giuridica o gli enti che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione;

d) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

e) l'espressione « autorità competente » designa:

1) per quanto concerne la Finlandia il Ministero delle finanze;

2) per quanto concerne l'Italia il Ministero delle finanze;

2. Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

Articolo 4
Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente convenzione il termine « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione del detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo.

2. Quando, in base alle disposizioni del precedente paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi fondamentali);

b) se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o essa non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona che non sia configurabile quale persona fisica, è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5
Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente convenzione l'espressione, «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione « stabile organizzazione » comprende principalmente:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i 12 mesi.

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di una altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

4. Una persona che agisca in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e lo permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III
TASSAZIONE DEI REDDITI

Articolo 6
Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano la disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonché da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi.

4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge tale attività, l'imposta sugli utili dell'impresa può essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere conseguiti se si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa da cui deriva la stabile organizzazione stessa.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gli utili siano tassati in base al riparto, così come è prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della convenzione, le disposizioni del presente articolo non modificano quelle degli altri articoli.

Articolo 8

Navigazione marittima e aerea

1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, detta sede è considerata come situata nello Stato contraente dove si trova il porto di attracco (*home harbour*) della nave stessa o, in mancanza, nello Stato contraente di cui è residente l'impresa di navigazione.

Articolo 9

Imprese associate

Quando:

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese — nelle loro relazioni commerciali o finanziarie — sono vincolate da condizioni accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.

Articolo 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.

3. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle azioni minerarie, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione. In tal caso i dividendi sono tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non

siano residenti in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto primo Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché tutti gli altri redditi assimilati a redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.

3. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

4. Se in base alla legislazione finlandese gli interessi fluenti dalla Finlandia in Italia non sono assoggettati ad imposta in Finlandia, l'Italia non applicherà la propria imposta complementare sugli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad una persona fisica residente della Finlandia.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano se il percipiente degli interessi ha in Italia una stabile organizzazione. In tal caso trova applicazione il precedente paragrafo 1.

Articolo 12

Canoni (*royalties*)

1. I canoni (*royalties*) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo, il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso dei diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica e commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche o per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione. In tal caso i canoni sono tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

4. Qualora in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Articolo 13

Maggiori realizzi in capitale

1. I maggiori realizzi in capitale (*capital gains*) ottenuti dalla alienazione dei beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. I maggiori realizzi in capitale ottenuti dall'alienazione di beni mobili sono tassabili nello Stato contraente del quale l'alienante è un residente.

3. Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, che sia un residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una sede fissa ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o sede fissa, oppure l'alienazione dei beni mobili è posta in essere nell'altro Stato contraente. In questi casi i maggiori realizzi in capitale sono tassabili in tale altro Stato secondo la propria legislazione interna.

Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano inoltre, quando i beni mobili alienati producono un reddito della natura indicata agli articoli 10, 11 e 12, e questo reddito è tassabile secondo le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 10, del paragrafo 1 dell'articolo 11 o del paragrafo 3 dell'articolo 12. In tali casi i maggiori realizzi in capitale saranno tassati nello Stato contraente dove è tassabile il corrispondente reddito.

Articolo 14

Professioni libere

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede è tassabile in questo altro Stato.

2. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non

venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro vi è svolto le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16
Compensi e gettoni di presenza

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio dei sindaci di una società residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in detto altro Stato.

Articolo 17
Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

Articolo 18
Pensioni

Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente, quale corrispettivo di un cessato impiego, sono tassabili soltanto in questo Stato.

Articolo 19
Funzioni pubbliche

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale o nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato.

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 per le remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività commerciale o industriale esplicata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20
Professori insegnanti e studenti

1. I professori o gli insegnanti di uno degli Stati contraenti, i quali ricevono remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo non superiore a due anni, presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, sono esenti da tassazione in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni.

2. Le somme che uno studente o apprendista, il quale è, oppure sia stato, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, educazione o formazione professionale, non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato stesso.

Articolo 21
Redditi non espressamente indicati

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente convenzione sono tassabili soltanto in questo Stato.

Capitolo IV
TASSAZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 22
Patrimonio tassabile

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni mobili di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è tassabile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.

3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonché i beni mobili, relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato.

5. L'imposta italiana sulle obbligazioni non è considerata imposta sul patrimonio.

Capitolo V
METODI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 23
Metodi dell'esenzione e dell'imputazione

1. Salve le disposizioni del successivo paragrafo 2, quando un residente di uno Stato contraente realizza redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono tassabili nell'altro Stato contraente, il detto primo Stato de-

trae dalla imposta sul reddito o da quella sul patrimonio un ammontare uguale alla frazione di imposta sul reddito o di imposta sul patrimonio corrispondente, seconda il caso, ai redditi realizzati od al patrimonio posseduto nell'altro Stato contraente.

2. Quando un residente di uno Stato contraente realizza redditi che, per effetto delle disposizioni degli articoli 10 e 11, sono tassabili nell'altro Stato contraente, il detto primo Stato porta in deduzione dall'imposta afferente ai redditi di questo residente un ammontare uguale all'imposta pagata nell'altro Stato contraente, ma tale deduzione:

a) non potrà eccedere la frazione di imposta, calcolata prima di operare la deduzione, corrispondente al reddito realizzato nell'altro Stato contraente;

b) non verrà effettuata in Italia se, in base alla legislazione italiana, detto reddito non è assoggettabile all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 24
Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. Il termine « nazionali » designa:

a) le persone fisiche che abbiano la nazionalità di uno Stato contraente;

b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggetti nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo, il termine « tassazione » designa le imposte di ogni genere o denominazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulle società prelevata in conformità della legislazione italiana.

Articolo 25
Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente. Il reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta ultimamente applicata.

2. L'autorità competente farà del suo meglio, se quanto eccepitole appare fondato e se essa stessa non è in condizioni di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi che potranno sorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio può avere luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26
Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte considerate dalla convenzione e nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla convenzione. Le informazioni così scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone o autorità incaricate dell'accertamento e della riscossione, compresa la procedura giudiziaria, in ordine alle imposte che formano oggetto della presente convenzione.

2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di:

a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione od alla prassi di questo o dell'altro Stato contraente;

b) fornire informazioni che non possono essere ottenute sulla base della legislazione o prassi di questo o dell'altro Stato contraente;

c) trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o metodi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27
Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù di norme generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

Capitolo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28
Entrata in vigore

1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Helsinki non appena possibile.

2. La presente convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

a) In Italia:

— in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi realizzati a partire dal primo gennaio 1966;

— in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre 1966.

b) In Finlandia:

— in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi conseguiti a partire dal primo gennaio 1966, o durante ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso nel corso o dopo l'anno solare 1966;

— in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre 1966, od alla fine di ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso nel corso o dopo l'anno solare 1966.

Articolo 29
Denuncia

La presente convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione dopo trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, con un preavviso di almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso la convenzione cesserà di avere efficacia:

a) In Italia:

— in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi realizzati a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;

— in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.

b) In Finlandia:

— in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi conseguiti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta, oppure durante ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;

— in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta, oppure alla fine di ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Roma il 4 agosto 1967, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e finlandese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica finlandese
T. O. WAHERVUORI

Per il Governo
della Repubblica italiana
FANFANI

SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA FINLANDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO.

Roma, 7 maggio 1971

Signor Ministro,

ho l'onore di riferirmi alla convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, e di proporre che all'articolo 23 della convenzione stessa venga aggiunto un terzo paragrafo del seguente tenore:

« Nonostante le disposizioni di cui al precedente paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente in Italia ad una società residente in Finlandia saranno esentati da tassazione in Finlandia nella stessa misura prevista dalla legge finlandese per il caso in cui entrambe le società risiedano in Finlandia ».

Se il Governo italiano concorda con quanto precede e se Vostra Eccellenza vorrà darmene conferma, ho l'onore di proporre che questa lettera e quella che Vostra Eccellenza mi invierà in risposta costituiscano uno scambio di note che entrerà in vigore contemporaneamente alla summenzionata convenzione, della quale costituirà una parte integrante.

Mi è grata l'occasione per esprimere a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione

Jorma VANAMO

Sua Eccellenza
On. prof. Aldo MORO, *Ministro per gli affari esteri*
ROMA

Roma, 19 giugno 1971

Signor ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data 7 maggio 1971 del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alla convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967,

e di proporre che all'articolo 23 della convenzione stessa venga aggiunto un terzo paragrafo del seguente tenore:

"Nonostante le disposizioni in cui al precedente paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente in Italia ad una società residente in Finlandia saranno esentati da tassazione in Finlandia nella stessa misura prevista dalla legge finlandese per il caso in cui entrambe le società risiedano in Finlandia".

Se il Governo italiano concorda con quanto precede e se Vostra Eccellenza vorrà darmene conferma, ho l'onore di proporre che questa lettera e quella che Vostra Eccellenza mi invierà in risposta costituiscano uno scambio di note che entrerà in vigore contemporaneamente alla summenzionata convenzione, della quale costituirà una parte integrante ».

Ho l'onore d'informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda in merito a quanto precede.

Voglia gradire, signor ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Aldo MORO

Sua Eccellenza
Jorma VANAMO, *ambasciatore di Finlandia*
ROMA

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

LEGGE 11 marzo 1974, n. **73**.

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1971, n. 367, concernente la conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il diritto di contingenza stabilito con la legge 19 maggio 1971, n. 367, nella misura dello 0,25 per cento annuo nei confronti della sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, si applica a tutti i mutui erogati in contanti con emissione a fronte degli stessi di obbligazioni al tasso del 5 per cento o 5,50 per cento o 6 per cento fino a tutto il 31 dicembre 1970.

Tale diritto di contingenza nella misura predetta si applica altresì ai mutui stipulati con contratti condizionati alla suindicata data del 31 dicembre 1970, a fronte dei quali sono state successivamente emesse obbligazioni al tasso del 5 per cento, 5,50 per cento e 6 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1974

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 11 marzo 1974, n. **74**.

Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

a) da veterinari;

b) da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi del seguente articolo 2, e comunque operanti alle dipendenze di un impianto di fecondazione artificiale.

Art. 2.

Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonché i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facoltà universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanità che approva i programmi dei corsi stessi.

Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso.

Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

La commissione prevista dai precedenti commi è nominata dalla giunta regionale o, rispettivamente, dalla giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

Ai corsi di cui al primo comma del precedente articolo potranno essere ammessi coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso della licenza elementare.

Art. 4.

Gli allievi che abbiano conseguito l'idoneità di cui all'articolo 2, secondo comma, saranno iscritti in apposito elenco tenuto dal veterinario della provincia nella quale esplicheranno la loro attività, sotto la sorveglianza del suddetto veterinario. Per la tenuta dell'elenco medesimo il veterinario provinciale sentirà il parere della commissione zootecnica provinciale.

Art. 5.

Gli operatori pratici di fecondazione artificiale autorizzati dovranno, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, segnalare ogni

caso sospetto di anormalità nella fecondazione degli animali al veterinario condotto o al veterinario specializzato di zona o, dove esiste, al veterinario ispettore di cui al seguente comma.

Il veterinario provinciale può nominare per gruppi di comuni all'uopo consorziati un veterinario ispettore particolarmente preparato in ginecologia.

Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 1009, rimangono in vigore in quanto non contrastino con le norme della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1974

LEONE

RUMOR — GUI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 11 marzo 1974, n. 75.

Emissione di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituite in base alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, è consentito, per le operazioni per le quali si sia addivenuto alla stipulazione di contratti condizionati, di procedere alla emissione delle obbligazioni anche prima che siano stipulati i contratti definitivi di mutuo, vincolando i contratti condizionati medesimi, purché sia stato provveduto alla acquisizione delle garanzie prescritte dalla legislazione in vigore per dette sezioni.

L'importo dei contratti condizionati vincolati alla emissione delle obbligazioni ai sensi del precedente comma non potrà eccedere per ciascuna sezione l'ammontare del suo fondo di dotazione versato nonché delle riserve non aventi specifica destinazione.

Le sezioni che abbiano proceduto alla emissione delle obbligazioni col vincolo di contratti condizionati di mutuo, a' termini dei commi precedenti, dovranno procedere, entro sei mesi dalla data dei contratti stessi, alla stipulazione dei contratti definitivi. Ove ciò non avvenga, o comunque avvenga per importo minore, le sezioni dovranno rimborsare, includendo nella prima estrazione semestrale, il quantitativo di obbligazioni che risulti eccedente l'importo complessivo dei contratti condizionati, di data non anteriore ai sei mesi, ammissibile a termine del comma secondo del presente articolo.

Restano fermi per il totale delle obbligazioni in circolazione, ove ricorrano, i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Per le obbligazioni emesse, come sopra, in corrispondenza di contratti condizionati, l'inizio dei rimborsi, mediante estrazione, potrà essere differito di non oltre un semestre, rispetto al termine di cui al sesto comma dell'articolo 32 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1974

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1973.

Sostituzione del segretario del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato, in parte, con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814 e 30 dicembre 1970, n. 1443;

Visto il decreto ministeriale n. 2/97552 del 25 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1968, registro n. 39 Finanze, foglio n. 53, con il quale il dott. Salvatore Ferrara, direttore di sezione, fu nominato segretario del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Visto che il dott. Salvatore Ferrara è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° maggio 1973;

Ritenuto di dover sostituire il precitato funzionario con il dott. Salvatore Rosario Zacco, direttore di sezione, nel Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali;

Decreta:

Il dott. Salvatore Rosario Zacco, direttore di sezione nel Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, è nominato segretario del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in sostituzione del dott. Salvatore Ferrara, a decorrere dal 1° maggio 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973
Registro n. 71 Finanze, foglio n. 249

(2340)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Intersan - Mostra mercato internazionale della ortopedia tecnica e sanitaria, sanitari, strumenti ed attrezzature chirurgiche, apparecchi fisioelettromedicali, corsetteria, articoli sanitari per la prima infanzia » in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Intersan - Mostra mercato internazionale della ortopedia tecnica e sanitaria, sanitari, strumenti ed attrezzature chirurgiche, apparecchi fisioelettromedicali, corsetteria, articoli sanitari per la prima infanzia », che avrà luogo a Milano dal 26 al 29 ottobre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(2394)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore presentati dalla società per azioni « Vittoria assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Vittoria assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni «Vittoria assicurazioni», con sede in Milano:

tariffa 2 R, relativa all'assicurazione vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1969);

tariffa 20 R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1969).

Roma, addì 1° marzo 1974

p. *Il Ministro*: Bosco

(2398)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1974.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1964, n. 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1964, concernente la revisione della circoscrizione dei tribunali militari territoriali;

Visti i decreti ministeriali in data 12 febbraio e 14 settembre 1973 con i quali vennero designati gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per la carica di giudici presso i tribunali militari nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo stesso;

Considerato che, a seguito di promozione o di cessazione dal servizio o per trasferimento ad altre sedi, numerosi ufficiali cessano dalla carica ai sensi dello art. 13 dell'ordinamento giudiziario militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022);

Ritenuto, pertanto, opportuno che il numero degli ufficiali designati ogni biennio per ciascun tribunale militare territoriale venga convenientemente elevato per avere più ampia libertà di scelta in relazione alle esigenze dei singoli tribunali militari territoriali;

Decreta:

Per la carica di giudice presso i tribunali militari territoriali, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono designati, per il biennio 1973-74, i seguenti ufficiali:

Tribunale militare territoriale di Torino:

ten. col. Oliva Camillo, comandante gruppo polizia front. terr. Torino;

ten. col. Calabrò Guido, direttore autocentro polizia Torino;
magg. Cirnigliaro Paolo, ispettorato 1ª zona Torino;
magg. Scarabello Mario, 1° reparto mobile Torino;
magg. Sapienza Enzo, ispettorato 1ª zona Torino;
magg. Bider Umberto, raggruppamento Torino;
magg. Campi Donato, raggruppamento Torino;
cap. Argirò Natale, raggruppamento Torino.

Tribunale militare territoriale di Verona:

ten. col. Castelli Giovanni, comandante batt. allievi grd. Peschiera;
ten. col. De Gennaro Giuseppe, comandante gruppo Brescia;
magg. Barone Francesco, comandante gruppo Verona;
magg. Tarricone Cataldo, comandante sezione polizia stradale Trento;
magg. Fornasaro Guido, scuola allievi guardie Bolzano;
magg. Popolizio Pasquale, comandante sezione polizia stradale Mantova;
cap. Vicinanza Oreste, battaglione allievi guardie Peschiera.

Tribunale militare territoriale di Padova:

ten. col. Zancanella Luigi, scuola allievi guardie Trieste;
ten. col. Luxich Attilio, comandante gruppo Padova;
ten. col. Scortegagna Aurelio, comandante raggruppamento celere Padova;
magg. Ricciato Angelo, raggruppamento celere Padova;
magg. Cescon Ivo, direttore autocentro polizia Padova;
magg. D'Alesio Vincenzo, comandante gruppo Treviso;
cap. Cuciti Francesco, scuola allievi guardie Vicenza;
cap. Comelli Pietro, sezione polizia stradale Padova.

Tribunale militare territoriale di La Spezia:

ten. col. Cantoro Antonio, comandante gruppo Livorno;
ten. col. Caso Guerino, comandante 8° reparto mobile Firenze;
magg. Martirani Ennio, ispettorato 6ª zona Bologna;
magg. Di Ninno Aldo, comandante gruppo La Spezia;
magg. Baggiani Gianguglberto, comandante sezione polizia stradale Bologna;
magg. Natale Arcangelo, centro nautico e somm.ri La Spezia;
cap. Cataldo Filiberto, 8° reparto mobile Firenze;
cap. Caia Vincenzo, gruppo pol. ferrov. Bologna;
cap. Carlucci Nicola, comandante sezione polizia stradale R. Emilia.

Tribunale militare territoriale di Roma:

ten. col. Gargaglia Davide, raggruppamento Roma;
ten. col. Palumbo Renato, scuola sottufficiali Nettuno;
magg. Ducci Vincenzo, reparto autonomo Ministero interno;
magg. Montini Alfredo, reparto autonomo Ministero interno;
magg. Catalano Luigi, reparto autonomo Ministero interno;
magg. Scaglione Rodolfo, reparto autonomo Ministero interno;
cap. Florita Vincenzo, compartimento polizia stradale Roma.

Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Roma con sede a Cagliari (presso comando militare Sardegna):

ten. col. Iasiello Antonio, comandante sezione polizia stradale Cagliari;
magg. Adamo Mauro, compart. pol. strad. Cagliari;
magg. Nicolich Giuseppe, direttore autocentro polizia Cagliari;
magg. Capobianco Alberto, comandante gruppo Sassari;
cap. Carrozza Vincenzo, ispettorato 10ª zona Cagliari;
cap. Cossu Paolo, comandante sezione polizia stradale Nuoro;
cap. Criscuolo Michele, gruppo Cagliari.

Tribunale militare territoriale di Napoli:

ten. col. Todisco Mario, raggruppamento Napoli;
ten. col. Sandrone Bartolomeo, comandante raggruppamento celere Napoli;
ten. col. Rega Luigi, scuola all. grd. Caserta;
magg. Patanè Angelo, raggruppamento Napoli;
magg. Pizzi Giovanni, comandante sezione polizia stradale Napoli;
magg. Di Venere Vincenzo, raggruppamento Napoli;
magg. Liguori Guglielmo, comandante gruppo Campobasso;
cap. Petraccaro Icilio, direttore autocentro polizia Napoli.

Tribunale militare territoriale di Bari:

ten. col. Nascetti Gino, comandante comp. polizia stradale Bari;
magg. D'Amato Carmine, comandante gruppo Foggia;
magg. Ragone Rocco, raggruppamento Bari;
magg. Aiezza Angelo, ispettorato 13ª zona Bari;
cap. Giulitto Nicola, raggruppamento Bari;
cap. Masi Domenico, C.A.F.C.A.P. Foggia.

Tribunale militare territoriale di Palermo:

ten. col. Lupo Giovanni, comandante raggruppamento Palermo;
ten. col. Baldinetti Igino, comandante raggruppamento Catania;
ten. col. Serravalle Enzo, comandante gruppo Messina;
magg. Maiolino Corrado, raggruppamento Palermo;
magg. Basilicò Vittorio, ispettorato 16ª zona Catania;
cap. Presti Giorgio, ispettorato 15ª zona Palermo;
cap. Stefanizzi Ignazio, comandante gruppo Caltanissetta;
cap. Presenti Salvatore, raggruppamento Palermo.

Roma, addì 4 marzo 1974

Il Ministro: TAVIANI

(2290)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Delimitazione tra il demanio marittimo ed il demanio idrico alla foce del canale emissario di Ostia (canale dei Pescatori o dello Stagno).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste in data 29 novembre 1972, si è proceduto alla delimitazione tra demanio marittimo e demanio idrico alla foce del canale emissario di Ostia, nel senso che il limite tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (acque interne) alla foce del predetto canale è determinato dalla linea costituita dal ponte che attraversa il canale all'altezza della piazza di Castelfusano, indicato con lettera *B* nella planimetria in scala 1:4000 allegata al sopracitato decreto.

Tale linea sarà indicata in loco da termini lapidei recanti, lato mare, la dicitura « D-M » che verranno apposti e mantenuti a cura del competente ufficio del genio civile.

(2366)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali riuniti di Trieste ad istituire una scuola per tecnici di radiologia

Con decreto n. 900.6/IX/85 in data 10 dicembre 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali riuniti di Trieste è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia con sede presso l'ospedale stesso.

(2434)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'istituto autonomo per le case popolari di Lanciano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 1° marzo 1974, n. 540, il dott. Carlo Cedola è stato nominato, per la durata di mesi quattro, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'istituto autonomo per le case popolari di Lanciano, in sostituzione del comm. Luigi Trozzi.

(2306)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1974, registro n. 22 Finanze, foglio n. 146, è stato respinto perchè inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 1° marzo 1971 dal maresciallo maggiore Formato Antonio, in quanto con esso non viene proposta nessuna censura nei confronti della declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa gerarchica.

(2363)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.456.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(437/M)

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Latina viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.468.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(438/M)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.048.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(439/M)

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di L'Aquila viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.475.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(440/M)

Autorizzazione alla provincia di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Isernia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.129.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(441/M)

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Imperia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.128.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(442/M)

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.107.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(443/M)

Autorizzazione alla provincia di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Forlì viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.850.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(444/M)

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Cuneo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.888.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(445/M)

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Cosenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.009.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(446/M)

Autorizzazione alla provincia di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Como viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.290.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(447/M)

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.264.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(448/M)

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Brindisi viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.822.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(449/M)

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Belluno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.513.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(450/M)

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Bologna viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.105.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(451/M)

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 14.560.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(452/M)

Autorizzazione alla provincia di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Asti viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.316.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(453/M)

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Ascoli Piceno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.079.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(454/M)

Autorizzazione alla provincia di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Teramo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.720.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(464/M)

Autorizzazione alla provincia di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Savona viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.099.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(465/M)

Autorizzazione alla provincia di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Rovigo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.603.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(466/M)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.806.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(467/M)

Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Ravenna viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.998.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(468/M)

Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, la provincia di Pescara viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.485.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(469/M)

Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.950.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(470/M)

Autorizzazione alla provincia di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Parma viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.644.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(471/M)

Autorizzazione alla provincia di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Padova viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.182.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(472/M)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 26.579.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(473/M)

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.363.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(474/M)

Autorizzazione alla provincia di Milano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Milano viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.313.437.373, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(475/M)

Autorizzazione alla provincia di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Alessandria viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.529.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(476/M)

Autorizzazione alla provincia di Vicenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Vicenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.236.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(477/M)

Autorizzazione alla provincia di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Venezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.400.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(478/M)

Autorizzazione alla provincia di Treviso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Treviso viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.746.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(479/M)

Autorizzazione al comune di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di Asti viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 907.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(455/M)

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di Rotondi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.380.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(433/M)

Autorizzazione al comune di Cervinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di Cervinara (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.992.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(431/M)

Autorizzazione al comune di San Mango sul Calore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di San Mango sul Calore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(432/M)

Autorizzazione al comune di San Michele di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di San Michele di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.321.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(433/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di San Nicola Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.870.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(434/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di Sant'Angelo all'Esca (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.796.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(435/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di Sant'Angelo a Scala (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.950.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(436/M)

Autorizzazione al comune di Altavilla Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di Altavilla Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(456/M)

Autorizzazione al comune di Atripalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di Atripalda (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.149.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(457/M)

Autorizzazione al comune di Bonito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di Bonito (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.295.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(458/M)

Autorizzazione al comune di Cassano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di Cassano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(459/M)

Autorizzazione al comune di Castel Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di Castel Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.701.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(460/M)

Autorizzazione al comune di Cesinali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di Cesinali (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.694.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(461/M)

Autorizzazione al comune di Chianche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di Chianche (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.231.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(462/M)

Autorizzazione al comune di Forino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, il comune di Forino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.049.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(463/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria navale oppure ingegneria navale e meccanica.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.3./44077 del 16 giugno 1973;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 26 del 30 giugno 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in ingegneria navale oppure ingegneria navale e meccanica.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato « avviso-programma » contenente le norme relative ai requisiti ed alle condizioni richieste per la valida partecipazione al concorso nonchè per lo svolgimento della procedura medesima.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1974
Registro n. 62 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 227

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso della laurea in ingegneria navale oppure ingegneria navale e meccanica.

Non è richiesto che sia già stata conseguita l'abilitazione alla professione di ingegnere, abilitazione che, peraltro, gli assumendi saranno tenuti a conseguire, qualora non ne siano già in possesso, entro la data del 30 giugno 1974.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile, o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio, per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta, sulla prescritta carta bollata, secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il candidato non deve aver oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite è elevato, comunque non oltre il 40° anno, considerati i cumuli consentiti, in virtù di leggi speciali in favore dei coniugati, coniugati con prole, assistenti universitari (ordinari, straordinari, volontari, incaricati: nel limite stabilito per le rispettive categorie), perseguitati politici antifascisti o razziali, ecc.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2), salvo quanto concerne il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, che deve essere conseguito entro il 30 giugno 1974.

I requisiti che danno luogo ad attribuzione di punteggio supplementare, ai titoli di preferenza a parità di punteggio complessivo e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 9, devono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio delle sedute della commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orale.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che siano stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

7. — *Diario delle prove scritte di esame, comunicazioni e documenti d'identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera dell'ordine degli ingegneri;

tessera ferroviaria ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

8. — *Prove di esame*

Gli esami consisteranno:

a) in una prova scritta sulla « Scienza delle costruzioni » (punto 1 dell'allegato *B*);

b) in una prova scritta su « Architettura navale » (punto 5 dell'allegato *B*) e « Costruzione navale » (punto 6 dell'allegato *B*);

c) in una prova orale su tutte le materie del programma (allegato *B*).

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione dispone di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Agli esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco), come da programma di cui all'allegato *C*, verranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per tali esami facoltativi la commissione disporrà complessivamente di punti 0,50 per la prova scritta e punti 0,50 per la prova orale per ciascuna delle lingue estere.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuna prova (scritta e orale).

9. — *Titoli di merito, preferenza, riserva posti - Graduatoria*

Al fine della formulazione della graduatoria i concorrenti che abbiano superato le prove obbligatorie di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali titoli di merito, di preferenza a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito, la commissione dispone complessivamente di 5 punti, così suddivisi:

A) due punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea, in funzione di 0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino a 90/110 compreso, di 0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino a 100/110 compreso, di 0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso e di 0,10 per il conseguimento della lode.

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti dati su base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero, solo se superiori a 0,5;

B) tre punti per la valutazione degli altri titoli culturali e per le pubblicazioni, con i seguenti criteri:

1) punti 0,50 per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel personale direttivo di amministrazioni statali; ovvero per ogni anno accademico di servizio prestato nelle università statali in materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria, quale professore incaricato o assistente ordinario; ovvero per ogni anno scolastico di insegnamento effettuato presso istituti tecnici nautici o istituti tecnici per l'industria navalmeccanica;

2) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi per il personale direttivo di amministrazioni statali;

3) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università, in materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria; ovvero in pubblici concorsi statali per professore di ruolo negli istituti tecnici nautici o istituti tecnici per l'industria navalmeccanica;

4) punti 0,30 per ogni anno accademico d'incarico di assistente di università statali, in materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria; ovvero per ogni anno scolastico di incarico per l'insegnamento negli istituti tecnici nautici o negli istituti tecnici per l'industria navalmeccanica;

5) punti 0,20 per ogni abilitazione all'insegnamento negli istituti tecnici nautici o negli istituti tecnici per l'industria navalmeccanica;

6) punti 0,30 per ogni altra laurea, o diploma di specializzazione universitaria, indipendentemente dalla votazione riportata, purchè trattisi di lauree o specializzazioni in materie tecniche, o comunque utili per l'ammissione a pubblici concorsi per ispettore nell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

7) punti 0,30 per ogni idoneità riportata nell'esame-colloquio di ammissione alla scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti in ingegneria;

8) punti 0,30 per la regolare frequenza e superamento degli esami finali, in ciascuna delle materie di specifico insegnamento dei corsi della scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti in ingegneria;

9) fino a punti 0,25 a giudizio insindacabile della commissione, per ogni frequenza di corsi di specializzazione professionale, con superamento di esame finale, in materia d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria, o in materie tecniche per il conseguimento del diploma negli istituti tecnici nautici o istituti tecnici per l'industria navalmeccanica, ovvero in campo antinfortunistico;

10) punti 0,20 per ogni borsa di studio conseguita a seguito di concorsi per esami, con partecipazione limitata a laureati o studenti in ingegneria;

11) fino a punti 0,40 a giudizio insindacabile della commissione, per pubblicazioni riguardanti studi nel campo tecnico, e in genere per pubblicazioni di rilievo aventi attinenza con le lauree che consentono la partecipazione a pubblici concorsi per ispettore delle ferrovie dello Stato.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui ai punti 2) o 3), qualora trattisi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto 1); nè dei titoli di cui ai punti 9) o 10), qualora già valutabili in base ai punti 7) o 8).

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dallo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti la riserva di posti.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

L'assunzione degli aventi titolo è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, nonchè al conseguimento del diploma di abilitazione all'esercizio della professione entro la data del 30 giugno 1974.

L'utilizzazione degli assumendi verrà determinata secondo le esigenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, che pertanto non assume alcun impegno circa la corrispondenza dell'utilizzazione stessa con la specializzazione del diploma di laurea.

10. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, o a spedire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i certificati necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, nonchè quello generale del casellario giudiziale e il documento attestante la regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. I requisiti anzidetti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso salvo quanto concerne il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, che deve risultare conseguito entro il 30 giugno 1974.

Il requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

11. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore (ingegnere).

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata;

campo visivo normale;

senso cromatico normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari della Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

A detto accertamento gli interessati dovranno presentarsi muniti di un certificato, che sarà loro rilasciato gratuitamente dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi, attestante lo effettuato accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre in carta legale istanza di visita d'appello: l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al punto 7.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salve le esenzioni totali o parziali di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa — 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome e nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
qualifica per cui si concorre: ispettore in prova delle ferrovie dello Stato

. . . .
domicilio per ogni comunicazione (via, n., presso . . . . ., cap., città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quattro posti di ispettore in prova indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1973, n. 12071, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . . . . . . (indicare se coniugato, coniugato con prole, assistente universitario, ordinario, straordinario, volontario, incaricato, invalido, ecc.);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale oppure ingegneria navale e meccanica, conseguita il . . . . . . presso l'Università di . . . . . . in data . . . . .;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, conseguito il . . . . . presso l'Università di . . . . . ., ovvero: di impegnarsi a conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione entro il 30 giugno 1974, pena la decadenza dal diritto all'assunzione;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma di concorso;

chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedere punto 8 del bando).

Data . . . .

Firma . . . . .

(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

Note. — Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche.

Sistemi isostatici ed iperstatici con particolare riguardo alle strutture navali.

Resistenza a fatica.

Casi di instabilità elastica.

2) *Meccanica applicata alle macchine.*

Principi generali di cinematica, statica e dinamica.

Resistenze passive. Vari tipi di attrito. Lubrificazione.

Forze esterne e di inerzia applicate alle macchine. Equilibramento e bilanciamento delle macchine. Vibrazioni torsionali e flessionali.

Organi di macchine: alberi, perni di spinta e portanti, guide, pattini, slitte, bielle, manovelle, eccentrici, camme, ruote di frizione e dentate, trasmissioni flessibili ed a catena, giunti, frizioni, freni, volani.

Organi di collegamento.

Misura della potenza. Rendimenti.

Unificazione nazionale UNI ed UNAV.

3) *Macchine marine.*

Generatori di vapore ed accessori. Impianti ausiliari.

Condensatori, scambiatori di calore, evaporatori, distillatori.

Motrici a vapore alternative ed a turbina.

Turbine a gas.

Motrici a combustione interna.

Compressori e pompe a stantuffo.

Pompe e ventilatori centrifughi ed assiali.

Macchine frigorifere.

Linee d'assi e propulsori.

Prove sulle macchine.

Norme RINA sulle macchine marine.

4) *Tecnologia meccanica.*

Proprietà tecnologiche dei materiali comunemente usati nell'industria navale. Norme RINA in merito.

Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami.

Lavorazione a mano ed a macchina dei materiali metallici.

Lavorazioni a caldo. Trattamenti termici.

Saldatura autogena ed elettrica.

Impianti e macchinari dei cantieri navali per la costruzione e riparazione di scafi e macchine. Organizzazione del lavoro.

5) *Architettura navale.*

Metodi numerici, grafici e meccanici per l'esecuzione dei calcoli in uso nell'architettura navale.

Geometria delle carene isocline e delle isocarene. Galleggianti cilindrici.

Calcoli relativi alle carene dritte ed alle carene inclinate trasversalmente e longitudinalmente.

Equilibrio e stabilità statica. Prova di stabilità. Stabilità dinamica. Diagrammi di stabilità.

Problemi vari: carichi scorrevoli, sospesi e liquidi, falla, incaglio, immissione in bacino, alaggio, varo, bacini galleggianti.

Compartimentazione di galleggiabilità. Norme della SOLAS 60 in proposito e calcoli relativi.

Teoria delle onde marine.

Oscillazioni delle navi in mare calmo ed ondoso. Sollecitazioni sulle strutture.

Resistenza al moto delle navi e sua determinazione.

Propulsori ad elica. Loro calcolo e dimensionamento.

Governo delle navi.

Bordo libero e stazza.

Prove in mare delle navi.

Progetto generale delle navi.

6) *Costruzione navale.*

Vari tipi di navi in legno e metalliche e loro struttura. Norme RINA per il loro dimensionamento e calcoli diretti particolari.

Timoni e loro manovra.

Ancore, catene, mezzi di ormeggio e macchinari relativi.

Mezzi e macchinari per il carico.

Imbarcazioni di salvataggio, relative gru e verricelli. Norme della SOLAS 60 in merito.

Impianti vari: sentina, zavorra, incendio, riscaldamento, refrigerazione, condizionamento, ventilazione, porte stagne.

Particolari di allestimento.

Dotazioni nautiche.

Norme SOLAS 60 e RINA sulla protezione antincendio passiva ed attiva.

Leggi e disposizioni sulla sicurezza della navigazione.

Manutenzione e raddobbo delle navi. Norme RINA sulle visite ed altre operazioni periodiche.

7) *Elementi di elettrotecnica.*

Principi generali.

Unità e metodi di misura delle grandezze elettriche.

Metodi di calcolo dei cercuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase.

Nozioni generali sulla costruzione, funzionamento e regolazione delle macchine elettriche generatrici e motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici.

Impieghi più comuni di esse in relazione ai servizi di bordo ed alla propulsione.

Impianti elettrici di bordo. Norme RINA in merito.

Sistemazione delle radio, radiogoniometri, radar, ecosonde.

ALLEGATO *C*

Prove facoltative

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesca), consisteranno nella traduzione dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza delle lingue prescelte.

(2135)

Concorso pubblico, per soli esami, a venti posti di guardiano in prova per le esigenze del compartimento di Torino.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico nel personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.3/58534 in data 14 settembre 1973;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 31 del 25 settembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a venti posti di guardiano in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il compartimento di Torino.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato «avviso-programma» contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1973

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1974
Registro n. 62 bilancio - Trasporti, foglio n 16

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a venti posti di guardiano in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il compartimento di Torino.

Le domande erroneamente indirizzate ad altri compartimenti verranno passate agli atti.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza elementare superiore (5ª classe) rilasciata da scuola pubblica italiana.

2. — *Domanda*

Le domande di ammissione al concorso dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, all'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato: via Sacchi, 1 - 10125 Torino, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile, o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta sulla prescritta carta bollata secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Tale limite è elevato, comunque non oltre il 40° anno, considerati i cumuli consentiti, in virtù di leggi speciali in favore dei coniugati, coniugati con prole, perseguitati politici antifascisti o razziali, ecc.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2).

I requisiti che danno diritto ai titoli di preferenza a parità di punteggio complessivo e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 9, devono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello stabilito per l'espletamento della prova scritta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che siano stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato di Torino.

6. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

7. — *Diario della prova di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

8. — *Prova di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta di dettato in lingua italiana.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella detta prova avranno riportato almeno 7 punti su 10.

9. — *Titoli di preferenza e riserva di posti - Graduatorie*

Al fine della formulazione della graduatoria i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nella prova d'esame e tenendo conto, in caso di parità di punteggio, dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti la riserva di posti.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale.

L'assunzione degli aventi titolo è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

10. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, o ad inoltrare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i certificati necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, nonchè quello generale del casellario giudiziale e il documento attestante la regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. I requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e conservati all'atto dell'assunzione.

Il requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

11. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di guardiano.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura: non inferiore a metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per invalidità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici, ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

A detto accertamento gli interessati dovranno presentarsi muniti di un certificato, che sarà loro rilasciato gratuitamente dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi, attestante lo effettuato accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre in carta legale istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della notifica, all'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato, via Sacchi n. 1 - 10125 Torino, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base allo esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, e che avendovi riportato esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al punto 7.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova al cui esito favorevole è condizionata la nomina a stabile.

Per esigenze di servizio resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello di Torino.

Il personale, nominato all'impiego a seguito del presente concorso, non può essere trasferito, nè distaccato a impianti aventi sedi in compartimento diverso da quello di Torino, ovvero, per gli idonei di cui sopra, in compartimento diverso da quello di assegnazione, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato - Via Sacchi, n. 1 - 10125 - TORINO

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome e nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
qualifica per cui si concorre: guardiano

. . . .
titolo di studio posseduto

. . . .
indirizzo per ogni comunicazione (via, n., presso . . . . ., cap., città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a venti posti di guardiano in prova, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1973, n. 21905, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo sopra dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età (indicare se coniugato, coniugato con prole, ecc.);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle «liste elettorali» del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza di . . . . . (indicare quale) . . . . . . conseguita il . . . presso la scuola . . . .;

e di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'«avviso-programma».

Data . . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

Note. — Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(2134)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1974, n. **10.**

Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 5 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, nella fedeltà operante alla Carta costituzionale, riconosce e afferma, in attuazione dei principi espressi nello Statuto, il preminente interesse della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico della Resistenza antifascista, e promuove per il 30° anniversario della Resistenza e della Liberazione un programma biennale di iniziative tendenti ad approfondire l'apporto peculiare delle genti dell'Emilia-Romagna al riscatto della regione e dell'intero paese ed a rimeditarlo con senso vivo del presente e nella prospettiva dell'ulteriore progresso civile dell'Italia.

Art. 2.

Il programma comprende:

a) pubblicazione di studi e saggi sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna;

b) iniziative per la diffusione della conoscenza storica della Resistenza nella scuola di ogni ordine e grado;

c) premi per studi e tesi di laurea sulla storia della Resistenza in Emilia-Romagna;

d) promozione di attività cinematografiche e teatrali mediante premi e contributi;

e) raccolta di materiale documentario ed organizzazione di mostre;

f) promozione di convegni di studio e di ricerca;

g) promozione di iniziative e manifestazioni celebrative, anche d'intesa con le rappresentanze delle istituzioni civili, militari e religiose;

h) partecipazione e sostegno anche finanziario a iniziative degli istituti storici della Resistenza e di altri enti e istituti che perseguono fini analoghi a quelli della presente legge o che comunque concorrono a realizzare gli scopi previsti dall'articolo 1.

Art. 3.

Per la definizione ed attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, è costituito un « Comitato regionale per il 30° anniversario della Resistenza ».

Esso ha sede presso la Regione ed è da questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari necessari.

Art. 4.

Spetta al consiglio regionale la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei componenti dal comitato. Essi sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza e la partecipazione dei partiti politici che si riconoscono negli ideali della Resistenza e nell'opera del CLN, delle associazioni partigiane ANPI, FIAP, FIVL, dell'ANPPIA, della federazione CGIL-CISL-UIL, dell'istituto per la storia della Resistenza dell'Emilia-Romagna, di enti locali e di altre forze sociali o culturali della regione.

Presiede il comitato il presidente della Regione o un suo delegato.

Art. 5.

Il comitato resta in vita per la durata del programma biennale delle celebrazioni ed è composto da un numero di membri non superiore a cinquanta.

Il comitato è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno cinque componenti. Deve riunirsi almeno una volta ogni sei mesi per discutere la relazione dell'esecutivo sull'attività svolta, ed il programma di iniziative.

Il comitato elegge nel proprio seno un esecutivo composto di undici membri e nomina tra questi il segretario.

Spetta al comitato chiedere ai competenti organi regionali l'adozione dei provvedimenti per l'attuazione delle iniziative dallo stesso deliberate.

Art. 6.

Il comitato può nominare commissioni speciali per singole iniziative, chiamando a farne parte anche membri esterni. Le commissioni sono sempre presiedute da un membro del comitato.

Art. 7.

Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000, di cui L. 150.000.000 da stanziare sul bilancio di previsione per l'esercizio 1974 e L. 50.000.000 sul bilancio per lo esercizio 1975.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale provvede, per l'esercizio 1974, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, la cui copertura finanziaria è assicurata:

quanto a L. 100.000.000 mediante la riduzione dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1973, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce di cui all'elenco n. 2 annesso al bilancio di quell'esercizio, in applicazione dell'art. 1 della legge n. 64 del 27 febbraio 1955;

quanto a L. 50.000.000 con il maggior gettito della tassa regionale di circolazione che, a norma della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 48, è determinata nella misura del 50 % della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 marzo 1974

FANTI

(2381)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740800)